

SCHEDA TECNICA

AVVIO DI UNA REGOLAZIONE SPERIMENTALE IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO DELLE COLONNE MONTANTI VETUSTE DEGLI EDIFICI

467/2019/R/eel (*)

Con la delibera 467/2019/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) introduce una regolazione sperimentale, per il triennio 2020-2022, finalizzata all'ammodernamento delle "colonne montanti vetuste" della rete di distribuzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici.

Ai sensi del *Testo Integrato della Regolazione output-based dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia elettrica* (TIQE), le colonne montanti sono "la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali al fine di raggiungere i punti di connessione, in stabili con misuratori di energia elettrica non collocati in vani centralizzati".

Il provvedimento mira ad agevolare, in prospettiva, il superamento degli impedimenti che i distributori di energia elettrica spesso incontrano quando debbono ammodernare i propri impianti più vetusti (soprattutto riguardo all'esecuzione di lavori edili all'interno delle proprietà private condominiali), ai fini di poter mantenere in sicurezza l'esercizio della rete di distribuzione a fronte di un maggior consumo atteso di energia elettrica (per via di un maggior ricorso a utilizzi finali di riscaldamento e raffrescamento laddove la generazione locale da fonte rinnovabile non sia sufficiente a compensare detto aumento).

In particolare, la delibera 467/2019/R/eel, che segue i documenti per la consultazione 331/2018/R/eel e 318/2019/R/eel, stabilisce quanto segue:

• **Regolazione sperimentale**

Istituzione di una regolazione sperimentale, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'ammodernamento delle colonne montanti "vetuste", cioè quelle realizzate prima del 1970, oppure costruite tra il 1970 ed il 1985 con criticità individuate dal distributore.

• **Ammodernamento con/senza centralizzazione dei contatori**

L'ammodernamento delle colonne montanti vetuste consiste nel rinnovo sia delle opere elettriche sia delle opere edili, anche di ripristino, strettamente correlate (opere murarie o cavidotti esterni al muro).

L'ammodernamento può avvenire, o meno, contestualmente all'operazione di centralizzazione dei contatori:

1) *senza* centralizzazione dei misuratori.

- il condominio esegue le opere edili (soluzione preferibile per ridurre il rischio di contenzioso tra condominio e distributore): scasso e ripristino delle finiture pre-esistenti. Previo accordo, anche il distributore le può eseguire;
- il distributore esegue la posa delle nuove linee elettriche;
- è previsto il seguente rimborso massimo al condominio per le opere edili, in funzione del livello di pregio delle finiture dell'immobile:

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	400	500	600
€/utente	700	800	900

- l'ammodernamento consentirà ad ogni condomino di contrattualizzare una potenza disponibile pari almeno a 6,6 kW; sono fatte salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell'ammodernamento della colonna montante.

2) *con* contestuale centralizzazione dei misuratori.

- le opere edili ed elettriche a valle del nuovo quadro centralizzato sono in capo al condominio, trattandosi di attività post-contatore;
- è previsto un rimborso massimo al condominio per le opere edili ed elettriche, sempre in funzione del livello di pregio delle finiture, più elevato rispetto al caso di non centralizzazione dei contatori per tenere conto anche della posa delle linee elettriche a valle dei contatori centralizzati:

	basso pregio	medio pregio	alto pregio
€/piano	700	800	900
€/utente	1.000	1.100	1.200

In entrambi i casi, è comunque previsto anche il seguente rimborso per i lavori edili per la parte di cavo tra il basamento della colonna montante vetusta e il confine di proprietà:

importo unitario massimo (€/m)	importo massimo (€)
100	1.500

• **Fasi operative:**

- 1) Il distributore deve fornire al condominio un'*informativa preliminare*, prospettando anche la sottoscrizione di un *accordo sui costi, tempi e modalità* per l'ammmodernamento delle colonne montanti vetuste. A tale riguardo, le imprese distributrici dovranno definire, entro il 30 giugno 2020, una versione sperimentale di "contratto-tipo" valido per gli anni 2021-2022;
- 2) Con l'esecuzione dei lavori, il condominio ha l'obbligo di predisporre e conservare specifica documentazione e di esibire i costi al distributore per ottenere il rimborso;
- 3) Il distributore eroga i rimborsi al condominio (attribuendo i costi contabilmente alla *Regulatory Asset Base-RAB*);
- 4) Sono previsti infine controlli a campione, sia in capo al distributore che all'Autorità.

• **Ulteriori disposizioni:**

- *Responsabilità*: sono previste forme per l'assunzione di responsabilità del condominio sui lavori effettuati (documentazione del Direttore dei lavori) e sul livello di pregio (autocertificazione dell'amministratore di condominio ai sensi del dpr 445/2000);
- *Ammortamento accelerato*: viene introdotto un nuovo "cespite ad ammortamento accelerato" di 15 anni al quale le imprese distributrici attribuiranno i costi delle opere edili (sia in caso di non centralizzazione che di centralizzazione dei misuratori) ed i costi di posa delle nuove linee elettriche in caso di centralizzazione dei contatori. I costi di posa delle nuove linee elettriche in caso di non centralizzazione dei contatori saranno attribuiti, come di consueto, all'esistente cespite "Linee di bassa tensione", la cui durata convenzionale è pari a 35 anni;
- *Censimento*: viene istituito un censimento nazionale del parco colonne montanti vetuste e potenzialmente ammodernabili, obbligatorio per ogni distributore, anche al fine di disporre di una valutazione quanto più puntuale dei potenziali investimenti e dell'impatto in tariffa.

Al distributore è riconosciuto un contributo pari a 20€ per ogni stabile censito con sopralluogo.

I distributori che non renderanno disponibile il censimento entro il 30 settembre 2022, non potranno accedere al "cespite ad ammortamento accelerato".

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento